COMUNE DI BAGNARIA ARSA

Provincia di Udine

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

COPIA **Numero 3**

Oggetto: Approvazione del Regolamento Comunale per le atti= vita` di barbieri, parrucchieri misti ed estetisti ai sensi della L.R. n. 12 del 22.04.2002

L'anno **duemilatre** il giorno **ventinove** del mese di **gennaio** alle ore **20.30**, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri nei termini di legge, nella sala consigliare si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria - Seduta Pubblica, di Prima convocazione. Risultano:

Inviata al Comitato regionale di Controllo
il
Prot.

BERTOSSI ANSELMO	P
BARON PAOLO	P
SCHIFF EROS	P
PASSARO ALVINO	P
TIUSSI CRISTIANO	P
ZITO MARIA ROSA	P
PECINI MAURO	P
PIN ENRICO	P
GANIS ANTONIO	P
ZANFAGNIN GIANFRANCO	P
TONELLI FRANCESCA	P
BARBIERI OLIVIERO	P
FELCHER TIZIANO	P
BIGNOLINI CLAUDIO	P
PELLIZZARI NICOLA	P
COLUSSI LUCA	P
TOSORATTI FRANCO	P

Partecipa il Segretario, DOTT. SERGIO OCCHIPINTI.
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il DOTT. ANSELMO BERTOSSI in qualità di SINDACO ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

VISTA la Legge Regionale n. 12 del 22.04.2002 avente per oggetto: "Disciplina organica dell'artigianato";
ATTESO che il capo II della citata Legge disciplina l'attività di estetista e parrucchiere misto;
DATO ATTO che l'art. 29 al comma 1, dispone testualmente che "l'esercizio della attività di estetista e parrucchiere misto è disciplinata con Regolamento comunale;
RITENUTO dare attuazione al disposto della Legge regionale;
VISTA la bozza di Regolamento comunale predisposta da competenti uffici, per la disciplina dell'attività di estetista e di parrucchiere misto allegato al presente atto;
CHE l'allegata bozza di regolamento è stata inviata per un parere alle Associazioni di categoria per le eventuali osservazioni;
VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti;
VISTO lo statuto Comunale;
VISTA la L.R. 49/91 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.L.vo 267/2000;

SI PROPONE

- di assumere determinazioni in merito all'approvazione dell'allegato schema di regolamento per l'attività di barbieri, parrucchieri ed estetisti;

Sulla presente deliberazione vengono resi in termini favorevoli i pareri previsti dal D.L.vo 267/2000:

Regolarità tecnica

L'Istruttore
F.to: Rossi Angelo

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la soprariportata proposta su cui sono stati resi i pareri dalla legge previsti;

CON voti favorevoli n. 17 espressi per alzata di mano dai 17 Consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

1) di approvare la soprariportata proposta di deliberazione facendola propria ad ogni effetto di legge.
2) di approvare l'allegata bozza di Regolamento per la disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed estetista;
3) di dare atto che con l'entrata di vigore del presente Regolamento sono abrogati i due precedenti regolamenti per le attività di Barbieri e Parrucchieri e per l'attività di Estetista
4) di inviare copia del presente Regolamento all'Azienda Servizi Sanitari competente per territorio.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to DOTT. ANSELMO BERTOSSI

Il Segretario
F.to DOTT. SERGIO OCCHIPINTI

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo

Li, 05.02.2003

Il Responsabile
Elena Danielis

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE E

Si attesta che la presente deliberazione oggi 05-02-03 viene affissa all'Albo Pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 20-02-03.

Bagnaria Arsa li 05-02-03

Il Responsabile
F.to ELENA DANIELIS

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 05-02-03 al 20-02-03

Bagnaria Arsa li 20-02-03

Il Responsabile
F.to

ESECUTIVITA' IN SEGUITO A CONTROLLO PREVENTIVO

La presente deliberazione è:

☐ Legittima in quanto nei suoi confronti non è intervenuto nei termini prescritti un provvedimento di annullamento

☐ Legittima in quanto il Comitato Regionale di Controllo non ha riscontrato vizi di legittimità come da comunicazione n. _____ in data

☐ Annullata in quanto il Comitato Regionale di Controllo ha riscontrato vizi di legittimità, competenza o contrasto con atti fondamentali del Consiglio come da comunicazione n. _____ in data

INDICE GENERALE

Articolo	OGGETTO	Pagina
1	DEFINIZIONI E OGGETTO DEL REGOLAMENTO	2
2	ATTIVITA' MISTE	3
3	VENDITA DI PRODOTTI COSMETICI	3
4	ATTIVITA' SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE COMUNALE	3
5	ATTIVITA' SOGGETTE A DENUNCIA INIZIO ATTIVITA'	4
6	REQUISITI PER OTTENERE IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE	4
7	DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE	5
8	RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE	5
9	ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'	6
10	TRASFERIMENTO AZIENDA – LOCALI – CESSAZIONE ATTIVITA'	7
11	ACCERTAMENTI IGIENICO SANITARI	8
12	REQUISITI DI SICUREZZA ED IGIENICO - SANITARI DEI LOCALI	8
13	REQUISITI IGIENICI DELLE ATTREZZATURE	10
14	CONDUZIONE IGIENICA DELL'ATTIVITA'	10
15	OSSERVANZA DELLE NORME DI SICUREZZA A ED IGIENICO SANITARIE PER ATTIVITÀ DI TATUAGGIO E PIERCING	11
16	ORARI E SOSPENSIONE ATTIVITA'	12
17	TARIFFE	12
18	CONTROLLI, SANZIONI	12
19	SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE	12
20	ABUSIVISMO	13
21	PROVVEDIMENTI DI URGENZA	13
22	ATTUALI AUTORIZZAZIONI	13
23	ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO	14

ARTICOLO 1
DEFINIZIONI E OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Definizioni:

Legge: per Legge si intende la Legge Regionale 22 aprile 2002, n. 12 (vedi nota n. 1).

Regolamento: per Regolamento si intende il "Regolamento comunale per la disciplina dell'attività di estetista e di parrucchiere misto".

1. Le attività di estetista e di parrucchiere misto, siano esse esercitate in forma d'impresa individuale o in forma di società, svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate dalla Legge Regionale 22 aprile 2002, n. 12 e dalle disposizioni del Regolamento.

2. Nel caso in cui tali attività siano svolte in concomitanza con altre attività e in sedi destinate ad uso diverso, anche a titolo di prestazione gratuita (ad esempio in palestre, club, circoli privati, case di cura, ospedali, caserme, ricoveri per anziani, istituti di estetica medica, profumerie e simili, anche a favore dei soci o per promozione di un prodotto), devono sottostare alla normativa di cui al primo comma del presente articolo.

3. Non costituisce attività soggetta al Regolamento quella relativa alla lavorazione del capello finalizzata alla produzione di un bene (quale, ad esempio, la realizzazione di parrucche) e, in ogni caso, quella in cui non si realizzino prestazioni applicative sulla persona.

4. Rientrano nel campo di applicazione del Regolamento le attività di applicazione e di trattamento tricologici.

5. **L'attività di estetista** comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione degli inestetismi presenti.
   5.1. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'allegato A) della Legge e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali ai sensi della Legge 11 ottobre 1986, n. 713 (Norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici).
   5.2. Le disposizioni di cui al Regolamento si applicano anche ai soggetti che svolgono l'attività di estetista utilizzando esclusivamente uno o più apparecchi di cui all'allegato A) della Legge.
   5.3. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette a finalità specificatamente ed esclusivamente di carattere terapeutico.

6. **L'attività di parrucchiere misto** può essere esercitata su persone di entrambi i sessi. Comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sui capelli e sulla barba e, in particolare, il servizio di taglio dei capelli l'esecuzione di acconciature, la colorazione e la decolorazione, il servizio di taglio della barba, l'applicazione di parrucche e ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico del capello e della barba. I parrucchieri misti, nell'esercizio della propria attività, possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e/o di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di **manicure e pedicure estetico**, senza la necessità dell'autorizzazione e della qualificazione per l'esercizio dell'attività di estetista, purché tali prestazioni siano complementari rispetto all'attività principale.

ARTICOLO 2
ATTIVITA' MISTE

1. L'attività di estetista può essere svolta anche congiuntamente all'attività di parrucchiere misto, in forma di imprese esercitate nella medesima sede avente i requisiti previsti dal Regolamento.

2. Per l'esercizio congiunto, nella stessa sede, delle attività di estetista e di parrucchiere misto, deve essere rilasciata un'autorizzazione amministrativa per ogni singola attività, purché sussistano i requisiti professionali ed oggettivi prescritti per ciascuna di esse; la superficie dei locali deve esser almeno pari alla somma delle superfici minime previste per le singole attività.

3. Nel caso in cui l'attività mista sia esercitata da impresa artigiana individuale, il titolare che svolge professionalmente le distinte attività deve essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle attività medesime. Qualora l'attività mista sia svolta in una delle forme societarie previste dall'articolo 10 della Legge (società artigiana), i singoli soci partecipanti che esercitano le distinte attività, devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.

4. Ogni singola attività può essere trasferita a terzi od in altri locali osservando le norme della Legge e del Regolamento.

ARTICOLO 3
VENDITA DI PRODOTTI COSMETICI

1. Alle imprese artigiane esercenti l'attività di estetista o di parrucchiere misto che vendono o comunque cedono alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, prodotti cosmetici strettamente inerenti allo svolgimento delle attività medesime, non si applica la disciplina del commercio di cui alla Legge Regionale n. 8/1999.

2. Le imprese commerciali che vendono prodotti cosmetici possono esercitare l'attività di estetista a condizione che si adeguino alle norme del Regolamento e che i soggetti che esercitano professionalmente tale attività siano in possesso della qualificazione professionale di estetista.

3. Per le medesime imprese non sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'A.I.A.

ARTICOLO 4
ATTIVITA' SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE COMUNALE

1. L'esercizio dell'attività di estetista o di parrucchiere misto, esercitata in forma di impresa individuale o di società, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al rilascio di autorizzazione comunale valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.

2. Sono sottoposti a domanda di autorizzazione i seguenti casi:
   - nuova apertura di attività di parrucchiere misto e/o di estetista;
   - trasferimento delle suddette attività in altri locali nell'ambito comunale;
   - sostituzione/nomina del responsabile tecnico/direttore d'azienda;
   - sostituzione di uno o più soggetti professionalmente qualificati per l'attività di parrucchiere misto o di estetista, nell'ambito della società artigiana;

3. Ogni altra variazione dei dati contenuti nell'autorizzazione deve essere comunicata al Comune entro trenta giorni, per eseguire opportuni accertamenti.

4. Le attività di cui al primo comma possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente qualora i locali abbiano i requisiti previsti dal Regolamento comunale.

5. Non è consentito il rilascio di autorizzazioni con validità stagionale, fatto salvo il disposto di cui all'art. 30 comma 3 della Legge.

6. Non è consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee.

ARTICOLO 5
ATTIVITA' SOGGETTE A DENUNCIA INIZIO ATTIVITA'

1. Per entrambe le attività oggetto del presente regolamento, sono soggetti a denuncia d'inizio attività i seguenti casi:
   - ampliamento / riduzione della superficie dei locali per i quali è già stata rilasciata autorizzazione d'esercizio; l'ampliamento deve essere effettuato nel rispetto della normativa edilizia-urbanistica ed igienico - sanitaria, mentre la riduzione è consentita nel rispetto anche dei limiti minimi di superficie di cui all'articolo 12;
   - trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o a causa di morte, compresa la reintestazione a fine rapporto d'affittanza, finalizzato all'esercizio dell'attività;
   - variazione della ragione sociale della società, compresa l'ipotesi di sostituzione dei soci non qualificati.

ARTICOLO 6
REQUISITI PER OTTENERE IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione è rilasciata previo accertamento:
   a) dei requisiti di idoneità igienico - sanitaria dei locali, delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici, con l'osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento;
   b) del possesso del requisito della qualificazione professionale secondo quanto previsto dagli articoli 26 e 28 della Legge e dal Regolamento;
   c) della insussistenza delle cause ostative previste dalla vigente legislazione antimafia.

2. Per le **imprese individuali artigiane**, il requisito professionale prescritto per l'esercizio dell'attività deve essere posseduto dal titolare, nonché dai collaboratori familiari e dai dipendenti che professionalmente esercitano l'attività.

3. Per le **società artigiane**, il requisito professionale deve essere posseduto dai soci, dai collaboratori familiari e dai dipendenti che professionalmente esercitano l'attività oggetto della domanda.

4. Le **imprese non artigiane** devono indicare la persona in possesso della qualificazione professionale, che deve sussistere anche in capo ai soci, collaboratori familiari o dipendenti che professionalmente eseguono le prestazioni.

ARTICOLO 7
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

1. Nel caso d'impresa individuale, l'autorizzazione deve essere richiesta dal titolare della stessa.

2. Nel caso di impresa societaria, l'autorizzazione deve essere richiesta dal Legale Rappresentante.

3. La domanda per ottenere il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di estetista o di parrucchiere misto, deve contenere i dati di cui all'allegato 1.

4. Alla domanda deve essere allegata la documentazione di cui all'allegato 2.

5. In attuazione dell'articolo 20 della Legge 241/1990 (vedi nota n. 2) e dell'art. 27 della Legge Regionale 7/2000 (vedi nota n. 3), s'intendono accolte le domande di rilascio di autorizzazione all'esercizio delle attività disciplinate dal Regolamento, qualora non sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di 60 giorni, eventualmente aumentato dei termini necessari all'Azienda per i Servizi Sanitari per l'espressione del parere di competenza.

ARTICOLO 8
RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione è rilasciata con provvedimento del Responsabile del Servizio competente, previo accertamento dei requisiti previsti dal Regolamento.

2. L'Ufficio comunale competente, ricevuta la domanda relativa all'apertura di un nuovo esercizio, o al trasferimento dei locali, ne controlla la regolarità formale e la completezza.

3. L'autorizzazione o il provvedimento di diniego devono essere emessi entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.

4. L'Ufficio comunale competente entro 10 giorni dalla data di ricevimento della domanda, qualora risulti irregolare o incompleta, invita il richiedente a provvedere alla sua regolarizzazione. Il termine di 60 giorni si interrompe e ricomincia a decorrere dalla data di presentazione della documentazione completa (D.P.R. n. 300/1992 – vedi nota n. 4). Nel computo dei 60 giorni non rientra il termine previsto per l'espressione del parere di competenza dell' Azienda per i Servizi Sanitari.

5. Della decisione del Responsabile del Servizio è data comunicazione all'interessato mediante forme di trasmissione in grado di dimostrare l'avvenuto ricevimento.

6. Avverso il provvedimento di diniego al rilascio dell'autorizzazione, di annullamento ai sensi dell'articolo 20 della legge 241/1991, di sospensione e di revoca, può essere presentato ricorso alla Giunta Regionale entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971. È sempre possibile l'utilizzo delle ordinarie forme di ricorso amministrativo.

ARTICOLO 9
ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

1. Il richiedente deve far pervenire al Comune, **prima dell'inizio dell'attività**, apposita comunicazione scritta contenente:
   a) La data di inizio attività;
   b) L'orario che intende adottare;
   c) Le tariffe professionali praticate.

2. Le imprese che intendano svolgere le attività disciplinate dal Regolamento **in forma artigiana** sono tenute ad iscriversi all'A.I.A. ed a trasmettere al Comune il relativo certificato (o autocertificazione art. 46 D.P.R. 445/2000) entro sessanta dal rilascio dell'autorizzazione comunale o dalla presentazione della denuncia di inizio attività ove prevista.

3. Le imprese che intendano svolgere le attività disciplinate dal Regolamento **in forma non artigiana** devono trasmettere al Comune il certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese (o autocertificazione art. 46 D.P.R. 445/2000) entro sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione comunale o dalla presentazione della denuncia di inizio attività ove prevista.

4. Le attività disciplinate dal Regolamento devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico - sanitaria, della sicurezza e salute dei lavoratori, nonché di destinazione d'uso dei locali e dei fabbricati e di prevenzione incendi.

5. Fatta salva l'osservanza delle norme urbanistico - edilizie e di destinazione d'uso dei locali e dei fabbricati ogni modifica sostanziale dei locali e/o delle attrezzature utilizzate per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento è soggetta a preventivo nulla osta della competente Azienda per i Servizi Sanitari.

6. Le attività disciplinate dal Regolamento **non possono essere esercitate** in forma ambulante o di posteggio (a domicilio dei clienti o su aree pubbliche), salvo il caso in cui esse siano svolte dai titolari, collaboratori, soci o dipendenti di imprese già autorizzate ad operare in sede fissa, a favore di persone che, a causa di minorazioni fisiche o psichiche o di altri gravi motivi, non siano in grado di accedere ai locali in cui è svolta l'attività in sede fissa.

ARTICOLO 10
TRASFERIMENTO DELL'AZIENDA – TRASFERIMENTO DEI LOCALI – CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

1. Il **trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà**, per atto tra vivi o per causa di morte, finalizzato all'esercizio dell'attività, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento.

2. Il subentrante deve presentare denuncia preventiva d'inizio attività al Comune, ai sensi dell'articolo 19 della Legge 241/1990 (vedi nota n. 2), entro 90 giorni dalla data di trasferimento dell'azienda ovvero, nel caso di subingresso per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

3. La denuncia deve contenere la dichiarazione della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti per l'esercizio dell'attività e deve essere provato, con idonea documentazione, l'effettivo trasferimento dell'azienda.

4. Nel caso in cui il subentrante intenda eseguire modifiche sostanziali ai locali e/o alle attrezzature, è tenuto ad osservare il disposto di cui al punto 5 del precedente articolo.

5. In caso di subingresso nella conduzione di esercizi, che al momento dell'entrata in vigore del Regolamento già esercitano le attività in esso previste, il subentrante, prima di denunciare l'inizio dell'attività, è tenuto ad adeguare i locali e le attrezzature, qualora non conformi, alle norme igienico sanitarie contenute nel Regolamento. Quanto disposto dal presente comma non si applica nel caso in cui il subingresso operi nei confronti dei discendenti in linea retta fino al secondo grado di parentela.

6. In caso di **invalidità, di morte o di intervenuta sentenza** che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, i familiari e affini, di cui all'art. 230 bis del codice civile (vedi nota n. 5), dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato, ovvero il tutore dei medesimi familiari e affini minorenni fino al compimento della maggiore età, possono continuare l'esercizio dell'impresa artigiana avvalendosi della collaborazione continuativa di un responsabile tecnico, in possesso della relativa qualifica professionale, per il tempo necessario ad acquisire i requisiti previsti dal Regolamento.

7. **Il trasferimento dell'attività in altri locali** siti sul territorio comunale è soggetto a preventiva autorizzazione del Comune, previo accertamento dei requisiti di sicurezza ed igienico - sanitari prescritti nel Regolamento. A tal fine, l'interessato deve presentare specifica domanda scritta, allegando la documentazione prevista dai successivi articoli 12 e 13, relativa ai nuovi locali.

8. Per cause di forza maggiore, che devono essere descritte nella domanda e debitamente documentate, il Responsabile del Servizio può consentire il trasferimento temporaneo dell'attività in altri locali siti sul territorio comunale, in deroga alle superfici minime prescritte e previo accertamento della sussistenza dei requisiti di sicurezza ed igienico - sanitari.

9. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del precedente comma è valida per un periodo non superiore a mesi dodici, prorogabile inderogabilmente per un ulteriore periodo di sei mesi, decorsi i quali, senza che l'interessato abbia trasferito l'attività in altri locali conformi alle norme del Regolamento, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività si intende decaduta.

10. **La cessazione** delle attività di estetista e di parrucchiere misto deve essere comunicata al Comune entro novanta giorni, allegando l'autorizzazione rilasciata.

ARTICOLO 11
ACCERTAMENTI IGIENICO SANITARI

1. Ai sensi dell'articolo 30 comma 4 lettera b) della Legge, l'accertamento dei requisiti igienico sanitari dei locali e delle attrezzature destinate allo svolgimento delle attività per le quali è richiesta l'autorizzazione, nonché dei requisiti igienico sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività e dell'idoneità delle persone addette all'esercizio, è di competenza del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 "Bassa Friulana".

2. Qualora l'attività di estetista venga svolta dalle imprese commerciali che vendono prodotti cosmetici o presso un servizio di parrucchiere misto, la superficie minima dei locali destinati all'esercizio dell'attività di estetista deve calcolarsi separatamente dalla superficie dei locali destinati rispettivamente all'attività di vendita dei prodotti cosmetici od all'esercizio dell'attività di parrucchiere misto.

ARTICOLO 12
REQUISITI DI SICUREZZA ED IGIENICO - SANITARI DEI LOCALI

Requisiti comuni ad entrambe le attività

1. Le attività di cui al Regolamento possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente. I locali devono essere separati e distinti dai locali destinati ad uso diverso, con accesso indipendente dall'esterno, servizi igienici autonomi e con le caratteristiche di seguito indicate.

2. I locali ove si intende svolgere l'attività, oltre ad essere conformi alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, devono possedere le seguenti caratteristiche:
   a) I locali devono avere superfici finestrate apribili pari ad almeno 1/10 della superficie del pavimento. Qualora tale risultato non fosse ottenibile, è necessario prevedere un impianto di aerazione artificiale: prima dell'installazione, il progetto dell'impianto dovrà essere sottoposto al parere preventivo da parte del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda per i Servizi Sanitari. L'ottenimento dei requisiti di microclima dovrà essere dimostrato anche nei casi di suddivisione dei locali in zone di lavoro distinte tramite setti. Per gli esercizi che fanno uso di caschi o per gli esercizi che abbiano attività o attrezzature che comportino aumento della temperatura o dell'umidità dell'aria (es. lampade UV, idromassaggi, saune, ecc.), in relazione alle caratteristiche dei locali e delle attività potranno essere imposti mezzi di ventilazione sussidiaria, su proposta del Dipartimento di Prevenzione;
   b) Pavimenti a superficie unita, lavabile ed impermeabile, pareti di materiale liscio, lavabile ed impermeabile fino ad un'altezza di m. 2 dal pavimento;
   c) Gli esercizi dovranno essere dotati di servizi igienici:
      - ad uso esclusivo dell'esercizio;
      - accessibili direttamente dall'interno dell'esercizio;
      - con le caratteristiche di cui al punto b);
      - composti da latrina ed antilatrina con lavabo e provvisti di distributore di sapone, asciugamani a perdere, cestino per i rifiuti; la rubinetteria del lavabo dovrà essere a comando non manuale (a pedale, fotocellula ecc.);
   d) Qualora negli stessi locali venga effettuata attività di pedicure, la zona destinata allo svolgimento di tale attività dovrà essere separata dal resto mediante un setto divisorio di materiale liscio, lavabile e impermeabile fino ad un'altezza di m. 2 dal pavimento e dotata di lavapiedi;

   e) Gli impianti elettrici, di riscaldamento, di ventilazione artificiale e tutte le apparecchiature che utilizzano corrente elettrica devono essere conformi alla Legge 46/90, Decreto Legislativo n. 626 del 25.11.1996, Decreto del Presidente della Repubblica n. 462 del 22.10.2001 (marcatura CE, interruttore differenziale con Idn < 30 mA, ecc.);
   f) Tutte le apparecchiature elettriche devono essere conformi alle norme CEI e al D.P.R. 547/55 e successive modifiche ed integrazioni, nonché essere dotate di doppio isolamento e conseguente messa a terra;
   g) I locali inoltre dovranno essere conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori Decreto Legislativo 626/94 e successive modifiche ed integrazioni (ad esempio devono essere previsti: spogliatoi per il personale, armadi per il vestiario, vie ed uscite d'emergenza, luci d'emergenza ecc.);

Requisiti specifici per l'attività di parrucchiere misto

- La superficie minima per l'esercizio dell'attività di parrucchiere misto deve essere di almeno mq 14, escludendo dal computo di tale superficie i servizi igienici e gli altri vani di servizio (spogliatoio, ripostiglio...). In tale superficie potranno operare fino a due addetti; per ogni posto di lavoro aggiuntivo deve essere prevista una superficie di almeno 4 (quattro) mq in più.

Requisiti specifici per l'attività di estetista

- La superficie totale dell'unita immobiliare destinata all'attività di estetista deve essere di almeno mq 18, escludendo dal computo di tale superficie i servizi igienici e gli altri vani di servizio (spogliatoio, ripostiglio...):
  1. i locali, ove è prevista la presenza dell'operatore, devono avere una superficie di almeno 8 mq, da aumentarsi per specifiche destinazioni d'uso;
  2. i box per le apparecchiature abbronzanti o per altri usi estetici, ove non sia prevista la presenza dell'operatore, devono avere una superficie di almeno 4 mq.
- Lavabi fissi con acqua corrente potabile;

ARTICOLO 13
REQUISITI IGIENICI DELLE ATTREZZATURE

1. Si dovranno soddisfare i seguenti requisiti igienici:
   a) arredamento lavabile e disinfettabile;
   b) dotazione di biancheria pulita per ogni cliente contenuta in appositi armadietti;
   c) recipienti distinti, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e per i rifiuti;
   d) i sedili dell'esercizio dovranno essere forniti di poggiacapo con carta o telo da cambiarsi per ogni persona; così pure dovranno essere puliti e cambiati di volta in volta per ogni persona gli asciugamani, le coperture dei lettini ed eventuali accappatoi o sopravesti. Tutti questi materiali dovranno essere riposti in appositi armadietti;
   e) gli strumenti e le suppellettili dell'esercizio dovranno essere tenuti costantemente puliti con la più rigorosa e scrupolosa cura. Quelli che vengono a contatto diretto con la cute del cliente, dovranno essere disinfettati come previsto dalle procedure identificate nella "conduzione igienica dell'esercizio".

ARTICOLO 14
CONDUZIONE IGIENICA DELL'ATTIVITÀ

Requisiti comuni ad entrambe le attività

1. Nei locali destinati all'esercizio dell'attività di estetista è vietata qualsiasi prestazione o trattamento diretti a finalità specificamente ed esclusivamente di tipo terapeutico, nonché l'utilizzazione di apparecchi e strumenti a tale specifico scopo.

2. Al titolare dell'autorizzazione incombono l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente:
   a) i rifiuti solidi devono essere raccolti in recipienti lavabili dotati di adeguato sistema di chiusura, allontanati e smaltiti in conformità al regolamento comunale ed al Decreto Legislativo n. 22 del 15.02.1997 e successive modifiche ed integrazioni;
   b) I prodotti impiegati per il trattamento del capello, dell'epidermide, delle unghie, le tinture i fissativi ed altri preparati di uso cosmetico non dovranno contenere sostanze tossiche o nocive alla salute e dovranno essere conformi a quanto disposto dalle vigenti leggi, in particolare dalla Legge 11.10.1986, n. 713 e successive modifiche. Tinture, fissativi ed altri preparati impiegati, non dovranno contenere sostanze tossiche o nocive alla salute e dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle leggi vigenti. Il cliente dovrà essere adeguatamente informato prima dell'applicazione di sostanze che possono provocare reazioni allergiche;
   c) I procedimenti tecnici di lavorazione nei quali sono impiegati prodotti o solventi, le cui esalazione possono essere moleste o nocive, devono essere sempre seguiti da rapide ed abbondanti aerazioni dell'ambiente;
   d) Durante le applicazioni o l'uso di liquidi o sostanze infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme o che si fumi;
   e) Il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia e di igiene, con speciale riguardo alle mani ed alle unghie, ed indossare una sopravveste bianca o di altro colore chiaro, sempre in stato di perfetta pulizia (il personale che presenta lesioni cutanee alle mani dovrà indossare guanti protettivi in lattice, vinile ecc.);
   f) Prima di iniziare ciascun servizio, l'addetto deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone;
   g) Nelle attività di manicure e pedicure estetico, la parte da trattare deve essere lavata con acqua e sapone ed accuratamente disinfettata;
   h) Onde evitare la diffusione di malattie a trasmissione ematica, tutte le attrezzature che possono essere contaminate con il sangue dovranno essere del tipo monouso, da gettare dopo ogni utilizzo, oppure dovranno essere in materiale che possa essere sottoposto a processi di sterilizzazione. Pertanto, al termine di ogni applicazione, le attrezzature non monouso dovranno essere lavate con acqua e detergente e successivamente sterilizzate con stufa a secco (160 C° per 2 ore oppure 170 C° per un ora o 180 C° per 30 minuti). In alternativa alla sterilizzazione con tale metodo fisico potranno essere usati disinfettanti ad "alto livello di attività". I prodotti e le procedure dovranno essere preventivamente approvate dal Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda per i Servizi Sanitari;
   i) Tutti i locali dell'esercizio e le attrezzature devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente con ipoclorito di sodio (in diluizione al 10%) o con prodotti a base di polifenoli per quelle in acciaio;
   l) Nel caso di contaminazione di attrezzature o ambienti con sangue, si raccomanda di attuare sempre la disinfezione nei modi sopra descritti;
   m) Durante la rasatura, è' vietato togliere dal rasoio la saponata con carta che non offra la massima garanzia d'igiene;

n) Dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con acqua corrente; la superficie rasata deve essere spruzzata con soluzione alcolica al 50% o con altri preparati disinfettanti;
o) Per spargere talco si deve esclusivamente fare uso di polverizzatore. E' proibito l'uso di piumini o di preparati essiccatori (allume, ecc.);
p) Coloro che intendono effettuare anche il servizio al domicilio del cliente, devono recarvisi forniti di valigetta, contenente gli strumenti, e di quanto necessario per il rispetto delle norme igieniche sopraelencate;

ARTICOLO 15
OSSERVANZA DELLE NORME DI SICUREZZA ED IGIENICO - SANITARIE PER ATTIVITÀ DI TATUAGGIO E PIERCING

1. L'esercizio dell'attività di tatuaggio e/o di piercing, esercitata in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito o temporaneo, è subordinato al preventivo accertamento dei requisiti di sicurezza ed igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature da parte dell'Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio.

2. Al fine di cui al precedente comma, l'interessato deve presentare al Comune, prima di iniziare l'attività, apposita comunicazione scritta, allegando ad essa la documentazione di cui all'allegato 2 lettera B del Regolamento, contenente i seguenti dati:
   a. cognome e nome, data e luogo di nascita, Comune ed indirizzo di residenza, codice fiscale e cittadinanza di colui che assume la responsabilità dell'esercizio dell'attività;
   b. denominazione, ragione sociale, sede legale, codice fiscale e/o partita IVA dell'impresa per conto della quale il richiedente agisce;
   c. l'oggetto dell'attività e se la stessa è temporanea o permanente;
   d. la disponibilità dei locali dove si intende esercitare l'attività e la loro precisa ubicazione;
   e. l'indicazione del numero e delle generalità complete delle persone che eseguono le prestazioni.

3. Ottenuto il nulla osta della competente Azienda per i Servizi Sanitari, l'interessato dovrà comunicare al Comune la data di inizio dell'attività, la sua durata, se questa è temporanea, nonché l'orario che intende adottare.

4. l'esercizio dell'attività di cui al presente articolo, in carenza dei requisiti previsti dal Regolamento, comporta l'applicazione delle sanzioni previste per le attività di parrucchiere misto ed estetista.

ARTICOLO 16
ORARI E SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ

1. Gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura annuali sono stabiliti con apposita ordinanza comunale, nel rispetto di quanto indicato dalle Organizzazioni Artigiane di categoria.

2. E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre l'orario, preventivamente comunicato al Comune, in maniera ben visibile dall'esterno dell'esercizio.

3. Alla fine dell'orario di lavoro è concessa la prosecuzione dell'attività per il tempo massimo di un'ora, a porte chiuse, per l'ultimazione delle prestazioni in corso; nell'eventualità della chiusura meridiana è concessa solamente l'ultimazione, a porte chiuse, dei servizi in svolgimento, per il tempo massimo di un'ora.

4. L'interessato può sospendere l'attività per un periodo non superiore a 30 giorni lavorativi consecutivi senza obbligo di comunicazione al Comune. La sospensione dell'attività per un periodo superiore è soggetta a preventiva comunicazione scritta al Comune.

ARTICOLO 17
TARIFFE

1. Il titolare dell'autorizzazione deve comunicare al Comune le tariffe professionali praticate, che dovranno essere conformi a quelle stabilite dalle Organizzazioni di categoria.
2. Le tariffe devono essere esposte nel locale ove è svolta l'attività autorizzata, in maniera ben visibile al pubblico.

ARTICOLO 18
CONTROLLI, SANZIONI

1. Gli agenti di Polizia Municipale, della Forza Pubblica e il personale di vigilanza della competente Azienda per i Servizi Sanitari, incaricati alla vigilanza delle attività previste nel Regolamento, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni **controlli** in tutti i locali in cui si svolgono le attività suddette.

2. L'esercizio dell'attività di estetista o di parrucchiere misto in assenza dell'autorizzazione comunale comporta la **sanzione** pecuniaria amministrativa da Euro 516,00 a Euro 1.549,00.

3. Per quanto non previsto dal presente articolo, in assenza di apposita normativa, l'inosservanza delle disposizioni del Regolamento comporta la **sanzione** pecuniaria amministrativa da Euro 50,00 a Euro 500,00.

4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica la Legge Regionale 17 gennaio 1984, n. 1.

ARTICOLO 19
SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla normativa vigente in materia ed ogni altro caso previsto dalle leggi e dal Regolamento, l'autorizzazione è **sospesa** qualora l'attività di estetista o parrucchiere misto sia svolta in contrasto con le disposizioni di legge e con quelle del Regolamento.
   La sospensione viene comminata ne seguenti casi:
   a. Mancata presentazione della documentazione di cui all'articolo 9 del Regolamento, commi 2 e 3, salvo il caso di cause non imputabili al titolare dell'autorizzazione: sospensione fino alla presentazione della documentazione di cui sopra e comunque fino ad un massimo di trenta giorni, decorsi i quali l'autorizzazione viene revocata;
   b. Inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 16 o 17 del Regolamento: 1 giorno lavorativo di sospensione;
   c. Sostituzione, non autorizzata dal Comune, del soggetto o dei soggetti in possesso della qualificazione professionale: 10 giorni lavorativi di sospensione;
   d. Prosecuzione dell'attività dell'imprenditore artigiano, nel caso indicato all'articolo 13 comma 9 della Legge, senza l'avvalimento di responsabile tecnico in possesso della relativa qualificazione professionale previsto dall'articolo 13 comma 11 della Legge: 10 giorni lavorativi di sospensione;

e. Violazione delle disposizioni previste dagli articoli 12, 13 e 14 del Regolamento, accertate dagli organi competenti in materia igienico – sanitaria: 20 giorni lavorativi di sospensione;

2. Nel caso di accertamento contemporaneo di più violazioni si applica la sanzione più onerosa.

3. La sospensione dell'autorizzazione non può essere superiore a trenta giorni, decorsi i quali l'autorizzazione è revocata.

ARTICOLO 20
ABUSIVISMO

1. Fatta salva ogni altra sanzione prescritta dalle Leggi o dal Regolamento, il Comune ordina la cessazione dell'attività quando questa è esercitata **senza autorizzazione**.

2. Decorsi 10 giorni dall'intimazione, qualora l'ordine non sia eseguito, il Responsabile del Servizio competente dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato.

ARTICOLO 21
PROVVEDIMENTI DI URGENZA

1. Il Comune può emanare provvedimenti straordinari nei casi contingibili e di urgenza determinati da ragioni di igiene e/o sanità, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla Legge o dal Regolamento; tali provvedimenti, emanati su segnalazione o conforme parere del settore di igiene pubblica della competente Azienda per i Servizi Sanitari, sono la chiusura dell'esercizio, la sospensione dell'autorizzazione, l'effettuazione di disinfezioni speciali e straordinarie, o qualunque altra misura necessaria ed idonea alla tutela della pubblica igiene e sanità,.

ARTICOLO 22
ATTUALI AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni già rilasciate dal Comune ai sensi della Legge 14 febbraio 1963, n.161, per l'esercizio dell'attività di barbiere, acconciatore, parrucchiere per uomo, parrucchiere per donna, parrucchiere misto, s'intendono idonee allo svolgimento dell'attività di parrucchiere misto di cui all'articolo 27 della Legge, come disciplinata dal Regolamento.

2. Le autorizzazioni già rilasciate dal Comune ai sensi della Legge Regionale 27 maggio 1991 n. 21, per l'esercizio dell'attività di estetista, s'intendono idonee allo svolgimento dell'attività stessa di cui all'art. 25 della Legge, come disciplinata dal Regolamento.

3. I titolari degli esercizi esistenti al momento di entrata in vigore del Regolamento, sono autorizzati a continuare l'attività di parrucchiere misto e/o estetista, fermo restando il rispetto delle condizioni igienico - sanitarie in base alle quali fu concessa l'autorizzazione.

ARTICOLO 23
ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio dei Comune.

NOTE AL REGOLAMENTO

Nota n. 1:	Legge Regionale 22 aprile 2002, n. 12, articoli dal n. 1 al n. 40, incluso allegato A riferito all'articolo 25.
Nota n. 2:	articoli 19 e 20 della Legge 241/90.
Nota n. 3:	articolo 27 della legge regionale n. 7/2000.
Nota n. 4:	D.P.R. n. 300/1992, art. 3
Nota n. 5:	articolo 230 bis del Codice Civile.

ALLEGATI

1. elenco dei dati da inserire nella domanda;
2. documentazione da allegare alla domanda;

ALLEGATO 1

elenco dei dati da inserire nella domanda

a) cognome e nome, data e luogo di nascita, Comune e indirizzo di residenza, codice fiscale e cittadinanza del richiedente;
b) denominazione, ragione sociale, sede legale, codice fiscale e/o partita IVA dell'impresa per conto della quale il richiedente agisce;
c) l'indicazione se trattasi di impresa artigiana (esercitata in forma individuale o societaria), avente i requisiti di cui al Titolo II della Legge Regionale n. 12/2002, oppure di impresa non artigiana;
d) l'indicazione se l'impresa è già iscritta nell'Albo delle Imprese Artigiane (specificare estremi), se trattasi di impresa artigiana, o nel registro delle imprese (specificare estremi), se l'impresa è esercitata in forma non artigiana;
e) la disponibilità dei locali dove si intende esercitare l'attività e la loro precisa ubicazione;
f) la o le tipologie per le quali si richiede l'autorizzazione;
g) possesso del requisito della qualificazione professionale secondo quanto previsto dagli articoli 26 e 28 della Legge e dal Regolamento;
h) l'indicazione dei collaboratori familiari, dipendenti o soci che professionalmente svolgono l'attività;
i) l'insussistenza delle cause ostative previste dalla vigente normativa antimafia;
j) la sottoscrizione del richiedente con le modalità di cui all'articolo 38 del D.P.R. 445/2000.

Il richiedente può avvalersi delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, rese anche contestualmente alla domanda, ovvero, qualora non intenda o non sia in grado di avvalersi di tale facoltà, deve indicare gli elementi indispensabili per l'acquisizione d'ufficio delle informazioni e dei dati necessari.

ALLEGATO 2

A. documentazione da allegare alla domanda

1. copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto dell'impresa esercitata in forma societaria, qualora la medesima non sia ancora iscritta nel Registro delle Imprese o nell'Albo delle Imprese Artigiane.
2. eventuale documentazione comprovante il possesso della qualificazione professionale, non acquisibile d'ufficio da parte del Comune;

B. documentazione tecnica da allegare in duplice copia per il parere sanitario

1. Planimetria, datata e firmata, dei locali in scala 1:100 con indicazione dei "punti di lavoro";
2. descrizione sommaria dei locali, datata e firmata: metri quadrati dei singoli locali, altezza dei medesimi, tipo di copertura del pavimento e delle pareti, dotazione di acqua calda e fredda (se rifornimento idrico da pozzo tubolare o artesiano, allegare referto potabilità acqua). N.B. i locali sede dell'attività devono essere in possesso della dichiarazione di agibilità: a tal fine serve dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 445/2000, attestante che l'immobile è agibile / abitabile, dichiarando l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione o concessione edilizia, o l'avvenuta presentazione della denuncia di inizio attività, se prevista, relative alla costruzione o ristrutturazione dei locali ove sarà svolta l'attività, ovvero della comunicazione scritta riportante gli elementi indispensabili per l'acquisizione d'ufficio della predetta documentazione.
3. dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di cui alla Legge 46/1990, e successive modifiche ed integrazioni, e della apparecchiature ed attrezzature elettromeccaniche.
4. elenco, datato e firmato, di tutte le attrezzature che vengono usate (compresi gli armadietti per la biancheria sporca e pulita) e dei sistemi usati per la disinfezione – sterilizzazione delle medesime (per es. sostanze disinfettanti, lampade UV);
5. dichiarazione del titolare che tutti i prodotti usati sono conformi alle vigenti normative, non essendo tossici né pericolosi per la salute umana;
6. fotocopia delle schede tecniche delle apparecchiature utilizzate(per uso estetico, per la disinfezione – sterilizzazione dei locali e delle attrezzature, ecc.);
7. fotocopia versamento a favore dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5.

NOTA N. 1

Allegato "A" riferito all'articolo 25 della legge regionale n. 12/2002

Elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico

- Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato; stimolatore blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ultrasuoni).
- Disincrostante per pulizia con intensità non superiori a 4 mA.
- Apparecchi per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro.
- Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità.
- Apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzino unicamente accessori piatti o spazzole.
- Lampade abbronzanti UV-A.
- Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR).
- Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Scaldacera per cerette.
- Rulli elettrici e manuali.
- Vibratori elettrici oscillanti.
- Attrezzi per ginnastica estetica.
- Attrezzature per manicure e pedicure.
- Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale.
- Apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate, e con aspirazione non superiore ad una atmosfera.
- Apparecchi per massaggi meccanici picchiettanti.
- Apparecchi per massaggi elettrici picchiettanti.
- Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico (alta frequenza).
- Apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1 mA ogni dieci centimetri quadrati.
- Depilatori elettrici ed elettronici.
- Apparecchi per massaggi subacquei.
- Apparecchi per presso-massaggio.
- Elettrostimolatore ad impulsi.
- Apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad una atmosfera.
- Laser estetico.
- Saune.